



# NOTIFICAZIONE

**I**l Cav. Commendatore GIUSEPPE PISTOI, Soprintendente Generale alle Poste, in seguito delle Convenzioni Postali concluse e ratificate sotto di 5 Dicembre 1850 tra i Governi Toscano e Austriaco, e in obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio del Ministero delle Finanze del di 9 corrente, pubblica le seguenti disposizioni, da avere il loro effetto a cominciare dal primo Aprile prossimo:

§. 1.

*Cambio delle corrispondenze tra la Toscana e gli altri Stati della Lega Postale Italo-Austriaca.*

1. La tassa sulle corrispondenze *da e per* gli Stati dell' Impero Austriaco, o altri Stati, che, a tenore dell' articolo I della Convenzione Fondamentale per una Lega Postale Italo-Austriaca, entreranno a far parte della Lega suddetta, verrà regolata a ragione *di distanza e di peso*.

2. La distanza sarà calcolata a miglia italiane, in linea retta tra l' Ufficio d' impostazione e quello di distribuzione, e ogni lettera semplice costerà:

fino a 40 miglia inclusive. . . . .	crazie	2
fino a 80 „ „ . . . . .	„	4
al di là di 80 „ „ . . . . .	„	6

3. Sarà considerata come lettera semplice quella il peso della quale non oltrepasserà i 15 denari.

Da 15 denari a 30 si pagherà due volte la tassa fissata per la lettera semplice, da 30 a 45 tre volte e così di seguito, aumentando di 15 in 15 denari la tassa di una lettera semplice.

4. I fogli di stampa, di qualunque genere, pagheranno un soldo per ogni 15 denari di peso o frazione di 15 denari, senza riguardo a distanza.

5. Per i campioni o mostre verrà esatta la tassa d'una lettera semplice, a ragione di distanza, per ogni 30 denari, nel qual peso potrà comprendersi senza aumento di tassa una lettera semplice, che fosse annessa ai campioni medesimi.

## § II.

### *Cambio delle corrispondenze tra la Toscana e gli Stati componenti la Lega Postale Austro-Germanica.*

6. La tassa sulle corrispondenze *da e per* gli Stati formanti parte della Lega Postale Austro-Germanica sarà regolata a ragione di peso, e anche per queste andrà progredendo di 15 in 15 denari conforme è fissato dall'articolo 3.

7. La tassa che dovrà pagare o il mittente o il destinatario sopra ogni lettera semplice diretta dalla Toscana in uno degli Stati della Lega suddetta, o, viceversa, che da uno degli Stati della Lega suddetta fosse diretta in Toscana, sarà di crazie 10, e di crazie 11 per quelle che dovranno traversare il territorio Svizzero.

8. I fogli di stampa, di qualunque genere, pagheranno due soldi per ogni 15 denari o frazione di 15 denari.

9. I campioni o mostre verranno tassati come una lettera semplice fino al peso di 30 denari inclusive, e in questo potrà essere compresa senza aumento di tassa una lettera semplice, che fosse annessa ai campioni medesimi.

## § III.

### *Cambio delle corrispondenze, per mezzo delle Poste Imperiali, con altri Stati non compresi nelle due Leghe suddette.*

10. In quanto alle corrispondenze *da e per* gli Stati della Confederazione Germanica, che non hanno ancora aderito alla Lega Postale Austro-Germanica, e a quelle degli altri Stati Esteri, il cambio delle quali si fa per mezzo delle Poste Imperiali, rimane obbligatoria la francatura di esse fino al confine Austriaco.

11. Su queste sarà percetta, per ogni lettera semplice, una tassa in proporzione del peso, secondo la seguente tariffa:

	<u>In Arrivo</u>	<u>In Partenza</u>
Corrispondenze giunte a Trieste per via di mare, e Svizzera (fuorchè i tre Cantoni di Ginevra Vallese e Vaud) . . . . .	Crazie 6	Crazie 5
Stati della Confederazione Germanica, non formanti parte della Lega Postale Austro-Germanica, e Danimarca Svezia e Norvegia . . . . .	„ 10	„ 5
Polonia Russia Turchia e Principati Danubiani . .	„ 15	„ 5

12. Sarà considerata come lettera semplice quella il peso della quale non oltrepassi i 6 denari. Da 6 a 12 si pagherà due volte la tassa fissata per la lettera semplice; da 12 a 18 tre volte e così di seguito, aumentando di 6 in 6 denari la tassa d'una lettera semplice.

13. Sulle stampe sarà percetta la tassa di due crazie per ogni oncia o frazione di oncia.

14. Pei campioni si pagherà la tassa di una lettera semplice ugualmente per ogni oncia o frazione d'oncia e in questo peso potrà comprendersi una lettera semplice, che fosse unita ai campioni medesimi.

#### §. IV.

##### *Lettere e pieghi per consegna.*

15. Si potranno cambiare tra la Toscana e gli Stati predetti lettere per consegna o assicurate.

16. Queste, oltre al pagamento della tassa ordinaria secondo la loro provenienza o destinazione, andranno soggette a una tassa invariabile, detta tassa di raccomandazione, la quale, per quelle cambiate dalla Toscana cogli altri Stati della Lega Postale Italo-Austriaca o cogli Stati della Lega Postale Austro-Germanica, sarà di crazie 4; e si pagheranno dal mittente altre crazie 4 qualora venga da lui espressamente richiesta la ricevuta del destinatario, ossia la ricevuta di ritorno: per quelle poi cambiate tra la Toscana e gli Stati indicati nell'articolo 11 sarà d'un paolo, senza altro aumento per la ricevuta di ritorno.

17. La francatura delle lettere e pieghi per consegna destinate per i paesi delle due Leghe suddette è obbligatoria.

#### §. V.

##### *Stampe e campioni.*

18. Perchè le stampe e i campioni possano godere della diminuzione di tassa accordata dagli articoli 4, 5, 8, 9, 13, 14, dovranno le stampe essere spedite sotto fascia, che non ecceda in larghezza la terza parte della superficie del piego, e non contenere alcun che di scritto oltre l'indirizzo la data e la firma; e i campioni o mostre essere spediti in modo da potersi facilmente verificare. Le stampe inoltre e i campioni *da e per* alcuno degli Stati delle Leghe Italo-Austriaca o Austro-Germanica, dovranno esser francate dai mittenti al momento dell'impostazione.

Mancando a queste condizioni, gli articoli di cui si tratta verranno tassati come corrispondenze epistolari.

## §. VI.

*Limite per l'inserzione dei plichi sigillati, campioni e stampe nei pieghi delle corrispondenze epistolari.*

19. I plichi sigillati potranno essere ricevuti come corrispondenze epistolari fino al peso di libbre nove inclusive.

20. I pacchi di stampe e di campioni potranno riceversi e inviarsi entro il piego delle corrispondenze ordinarie, purchè non superino il peso di once dieci.

## §. VII.

*Modo di pagamento delle tasse contemplate nei precedenti articoli.*

21. Le tasse fissate dai precedenti articoli dovranno, per quel che riguarda le corrispondenze d'ogni genere cambiate tra la Toscana e gli Stati della Lega Postale Italo-Austriaca, esser pagate dai mittenti mediante l'applicazione dei così detti *francobolli* sulle lettere o plichi; e inoltre, a quelle assicurate, dovrà essere applicato *a tergo* il francobollo o francobolli rappresentanti la tassa di raccomandazione. Queste ultime, fattavi l'applicazione dei francobolli occorrenti, dovranno essere presentate agli Ufficiali Postali, le altre dovranno esser gettate in buca.

22. Alle corrispondenze trovate nelle buche senza francobollo, o sulle quali non fossero stati applicati francobolli di sufficiente valore, verrà non ostante dato corso, ma il destinatario di esse pagherà, oltre la tassa ordinaria o ciò che mancasse al totale pagamento della medesima, una soprattassa di crazie due, progressiva anche questa secondo il peso, cioè, entro 15 denari crazie due, da 15 a 30 crazie quattro, da 30 a 45 crazie sei, e così di seguito.

23. Le tasse postali per tutte le altre corrispondenze debbono, fino a nuove disposizioni, pagarsi a contanti.

24. In quanto alle lettere cambiate tra la Toscana e gli Stati della Lega Postale Austro-Germanica, il mittente potrà o francar del tutto, o lasciar del tutto a carico del destinatario il pagamento dei diritti postali.

## §. VIII.

*Francobolli.*

25. Il Francobollo postale toscano è un rettangolo, alto 23 millimetri e largo 19, rappresentante il Marzocco colla corona granducale; nella base ha l'indicazione del prezzo, e negli altri tre lati la leggenda » *Francobollo Postale Toscano.* »

26. Si vendono presso gli Ufizi Postali ai seguenti prezzi:

di color giallo . . .	a soldi	1
» rosso chiaro . . .	»	2
» celeste . . .	a crazie	2
» verde scuro . . .	»	4
» turchino . . . .	»	6

## §. IX.

*Affissione e vendita di Tabelle, Tariffe ec.*

27. Presso ogni Ufficio Postale si troverà costantemente affissa la nota degli Stati componenti le due Leghe Postali Italo-Austriaca e Austro-Germanica, non che la nota degli Uffici Postali degli Stati della Lega Italo-Austriaca che non sono distanti dall'Ufficio medesimo più di 80 miglia italiane, e ogni altra disposizione e istruzione che sia utile a sapersi anche dal Pubblico in ordine alla tassazione e trattamento delle corrispondenze di cui si tratta nella presente Notificazione.

28. Questi stampati si troveranno anche vendibili presso le Direzioni Postali di Firenze Livorno Lucca Pisa Siena e Arezzo.

Dalla Soprintendenza Generale alle Poste  
Firenze, 10 Marzo 1851.

IL SEGRETARIO GENERALE  
G. PAGNI.